Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1264**.
Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali. Pag. 5354

LEGGE 18 novembre 1964, n. 1265.
Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura . Pag. 5354

LEGGE 25 novembre 1964, n. **1266**.
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra. Pag. 5355

LEGGE 5 dicembre 1964, n. **1267**.
Provvedimenti in materia di imposta di bollo. Pag. 5356

LEGGE 5 dicembre 1964, n. **1268**.
Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965 . . . . Pag. 5357

LEGGE 5 dicembre 1964, n. **1269**.
Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati . Pag. 5360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964, n. **1270**.
Determinazione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza Pag. 5360

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1964.
Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione . Pag. 5361

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Roma-Ciampino . . . . . . Pag. 5363

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Brescia-Montechiari . . . . Pag. 5364

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Novi Ligure . . . . Pag. 5364

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.
Autorizzazione alla Società Italiana Macchine Affrancatrici alla vendita e al noleggio della macchina elettrica bollatrice S.I.M.A. 64/F . . . . Pag. 5364

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna . . . . Pag. 5365

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Banca popolare di Manerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia) . . . Pag. 5365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5366

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 5366

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 5367

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia . Pag. 5367

Autorizzazione al presidente della Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », presso il Politecnico di Milano, ad accettare una donazione Pag. 5367

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 5367

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), in amministrazione straordinaria Pag. 5368

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva e agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 208 del 26 agosto 1964. Pag. 5368

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il pubblico concorso a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello Pag. 5368

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria, relativa al Compartimento di Trieste, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960 . . . Pag. 5368

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1264.**

Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle obbligazioni emesse dalla Società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1964, n. **1265.**

Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1963-64 è istituita presso l'Università di Genova la Facoltà di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.

E' riconosciuta, a tutti gli effetti, la validità dei corsi svolti di fatto dall'anno accademico 1962-63.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professori di ruolo dell'Università di Genova sono aggiunti, per la Facoltà di architettura, n. 3 posti,

Art. 3.

Sono istituiti, a decorrere dal 1° novembre 1963, n. 6 posti di ruolo di assistente riservati a cattedre del biennio propedeutico del corso di laurea in architettura presso l'Università di Genova.

Art. 4.

Per la istituzione dei predetti posti di professore di ruolo si provvede mediante utilizzazione di n. 3 posti dei numero 70 posti previsti dall'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Alla retribuzione dei professori incaricati si provvederà con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266.

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegni di superinvalidità è elevato nelle seguenti misure:

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *A*:
da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *A-bis*:
da lire 180.000 a lire 612.000 annue:

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *B*:
da lire 180.000 a lire 540.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *C*:
da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *D*:
da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *E*:
da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *F*:
da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera *G*:
da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

1ª categoria senza superinvalidità:
da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 3.

L'ammontare dell'assegno d'incollocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª

alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella *A* ».

Art. 5.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 6.

I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1° gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7.

Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

E' data, altresì, facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1267.

Provvedimenti in materia di imposta di bollo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

Art. 2.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1268.

Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attività di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 saranno conglobati:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21, l'indennità mensile attribuita con la stessa legge;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale statale, l'assegno temporaneo.

Dalla stessa data l'indennità mensile e l'assegno temporaneo saranno soppressi.

Per il personale di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1960, n. 1577, la misura dell'assegno temporaneo da conglobare sarà determinata, in relazione allo stipendio iniziale del grado di appartenenza, secondo il rapporto risultante tra l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, e lo stipendio iniziale spettante al personale civile di corrispondente ex grado gerarchico. La differenza tra l'assegno conglobato e quello spettante sarà detratta, con effetto dalla stessa data, dalle competenze accessorie dovute agli interessati.

Qualora al personale non competa alcuno dei predetti emolumenti da conglobare, sarà conglobato un importo pari all'assegno temporaneo previsto a parità di coefficiente di stipendio, paga o retribuzione dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20. Detto importo sarà detratto dalle competenze accessorie spettanti agli interessati.

Gli emolumenti da conglobare ai sensi del presente articolo saranno previamente maggiorati di un importo pari alle maggiori ritenute di carattere comune a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

Le nuove misure lorde degli stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, fatta eccezione per la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, per i quali saranno considerati gli stipendi, paghe e retribuzioni e gli altri eventuali emolumenti pensionabili in vigore al 31 dicembre 1964.

Dal 1° gennaio 1965, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà conglobato:

a) negli stipendi del personale di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662, l'assegno integrativo attribuito con la medesima;

b) negli stipendi, paghe e retribuzioni del restante personale, un importo pari al 28 per cento della misura iniziale degli emolumenti suddetti risultante, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza.

L'assegno e l'importo da conglobare ai sensi del precedente comma saranno previamente maggiorati in misura corrispondente alle maggiori ritenute comuni a tutto il personale statale a cui saranno assoggettati per effetto del conglobamento.

In relazione all'incremento che subiranno gli stipendi, paghe e retribuzioni in applicazione del primo comma del presente articolo, sarà ridotto per eguale importo il trattamento economico accessorio in vigore al 28 febbraio 1966, ed ove occorra sarà modificata, in conseguenza di detta riduzione, la disciplina di detto trattamento.

I nuovi stipendi, paghe e retribuzioni saranno utili a tutti gli effetti, salvo l'eccezione prevista al penultimo comma del precedente art. 2.

In sede di attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nel precedente art. 2, le misure lorde delle competenze che per effetto del conglobamento risulteranno soggette ad una ritenuta d'imposta superiore a quella già gravante, saranno elevate in relazione a tale maggiore incidenza.

Con l'attribuzione dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati non saranno ridotti gli assegni personali riassorbibili in occasione di aumento degli emolumenti suddetti.

Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta:

a) l'elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile, e l'adeguamento degli asse-

gni vitalizi, modificando a tal fine, in rapporto alle possibilità offerte dalla maggiore spesa autorizzata con la presente legge e dalla rideterminazione delle aliquote e della base imponibile di cui al successivo punto *b*), il sistema finanziario di gestione e l'ordinamento dell'Opera nazionale di previdenza del personale civile e militare, ed eventualmente delle corrispondenti gestioni delle Aziende autonome;

b) la rideterminazione delle aliquote e l'eventuale modifica della quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali e della disciplina delle relative ritenute e corrispondenti contributi a carico dell'Amministrazione, avendo riguardo alle accertate essenziali esigenze delle singole gestiòni interessate;

c) l'adeguamento del limite di cumulo degli stipendi e la modifica della disciplina del cumulo di un trattamento di quiescenza non privilegiato con un trattamento di attività, nel senso di conservare integra la pensione in godimento al personale, compreso quello degli Enti pubblici di cui all'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, al personale che esplica attività retributiva alle dipendenze dello Stato o degli Enti pubblici suddetti, nel caso in cui l'attività stessa non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quella che ha dato diritto alla pensione. In tal caso qualora sia ammessa la ricongiunzione ai fini della pensione dei due servizi, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di optare per tale ricongiunzione, prevedendo, per coloro che eserciteranno tale opzione, la cessazione della pensione e la rifusione delle rate eventualmente percepite. Ove non venga esercitata tale facoltà, il precedente servizio che ha dato luogo alla liquidazione della pensione in godimento non potrà essere valutato ai fini economici e di carriera nel nuovo impiego, ed il nuovo eventuale trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base del servizio effettivamente prestato in questo ultimo rapporto, escludendo qualsiasi valutazione dei servizi precedenti o maggiorazione di anzianità. In tutti gli altri casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione, quest'ultima sarà sospesa, anche nei riguardi del personale già in servizio, ove corrisposta. In tutti i casi di ricongiunzione, ai fini della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza non potrà essere considerato uno stipendio superiore a quello posto a base della precedente pensione se non sia trascorso almeno un anno nel nuovo rapporto. In relazione agli anzidetti criteri saranno dettate norme per l'eventuale coordinamento della presente disciplina con quella relativa ai fondi riguardanti altri trattamenti di quiescenza assimilabili a quelli statali.

Art. 4.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure delle indennità, dei compensi e degli assegni, comunque denominati, sostitutivi dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto del 25 per cento dal 1° gennaio 1965 e del 37,50 per cento dal 1° marzo 1966.

Per accertate indilazionabili esigenze di servizio il Ministro per il tesoro potrà autorizzare annualmente prestazioni straordinarie in eccedenza ai nuovi limiti risultanti dall'applicazione del precedente comma e comunque per non oltre il 50 per cento di essi, per una maggiore spesa annua complessiva non superiore a milioni 4.000 dal 1° gennaio 1965 ed a milioni 7.000 dal 1° marzo 1966.

Le norme di legge e di regolamento che consentono prestazioni per lavoro straordinario in misure eccedenti i limiti di carattere generale richiamati nel primo comma saranno modificate, per quanto attiene alla durata mensile delle prestazioni suddette, in modo da evitare che le nuove misure orarie determinino un aumento del compenso mensile rispetto a quello mediamente fruito nell'atto 1964 in relazione alla qualifica ed alle funzioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale dell'esercizio delle Aziende autonome dello Stato, sempre che ricorrano effettive esigenze di servizio. La spesa relativa alle prestazioni straordinarie per tutto il personale delle Aziende non deve però superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale della Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la misura lorda delle integrazioni temporanee di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e all'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, ferma restando la disciplina, sarà aumentata del 100 per cento. Il nuovo importo lordo mensile non dovrà tuttavia superare la maggiorazione mensile lorda della corrispondente pensione che deriverebbe considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni che risulteranno dal 1° marzo 1966 per effetto del conglobamento previsto dalla presente legge.

Ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, una integrazione temporanea in misura pari all'11 per cento dell'importo lordo della pensione, osservando, in quanto applicabile, la disciplina prevista dalla legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni.

Le integrazioni temporanee previste dal presente articolo saranno considerate agli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Le stesse integrazioni temporanee saranno attribuite anche in aggiunta alla tredicesima mensilità di pensione spettante per gli anni 1965 e successivi, osservando, in quanto applicabili, le norme relative alla integrazione della tredicesima mensilità di pensione per il 1963.

Art. 6.

L'integrazione della tredicesima mensilità prevista per il personale in attività di servizio ed in quiescenza dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, è dovuta anche per il 1964 con le seguenti maggiorazioni:

a) a favore del personale in attività di servizio il cui trattamento economico è previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, un importo pari ad una mensilità lorda dell'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662;

b) a favore del restante personale in attività di servizio, un importo pari al 28 per cento di una mensilità dello stipendio, paga o retribuzione previsti inizialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella funzione, categoria, grado, qualifica o classe di appartenenza;

c) a favore del personale in quiescenza e dei loro aventi diritto, un importo pari alla stessa integrazione della tredicesima mensilità 1963, escluse le categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per le quali si considera un importo pari ad una mensilità della integrazione temporanea prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662.

La tredicesima mensilità spettante nel 1964 ai titolari di pensioni tabellari ed ai loro aventi diritto è integrata di un importo pari all'11 per cento della mensilità stessa, con l'osservanza dei criteri previsti per le altre categorie di pensionati dalla legge 10 agosto 1964, n. 656.

La tredicesima mensilità spettante nel 1965 al personale in attività di servizio è integrata sulla base di quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) del primo comma, con una maggiorazione, per il solo personale contemplato alla lettera *a*), pari al 20 per cento dell'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21. Per quest'ultimo personale, la tredicesima mensilità spettante negli anni successivi è integrata di un importo pari al 20 per cento di detta indennità e dell'assegno integrativo, di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662.

L'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e successivi va determinata avendo riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio cui è riferita la mensilità stessa e va considerata, anche per il personale in attività di servizio, ai fini della ritenuta e del relativo contributo per l'assistenza sanitaria.

Art. 7.

Le pensioni straordinarie concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto importo a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Nel caso di godimento di più pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 780.000 annue lorde.

Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con le modalità e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.

Art. 9.

Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà:

a) nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;

b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente la applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonchè con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio..

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per le Amministrazioni autonome dello Stato si provvede a carico dei rispettivi bilanci.

Ove le disponibilità dei bilanci medesimi non consentano di fronteggiare integralmente gli oneri di cui al precedente comma:

a) per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relativamente al personale in attività di servizio e per quella delle poste e dei telegrafi si provvede nei modi autorizzati rispettivamente dagli articoli 62 — con lo onere di ammortamento a carico dell'Amministrazione ferroviaria — e 67 della legge 28 giugno 1964, n. 444, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dagli articoli 66 e 71 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965, in aggiunta agli importi previsti nei citati articoli;

b) per l'Amministrazione dei monopoli di Stato si provvede per l'anno 1965 nei modi autorizzati dall'articolo 28 del predetto disegno di legge in aggiunta allo importo previsto nell'articolo medesimo. Negli stessi modi si provvede per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

c) per le altre Amministrazioni, con esclusione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con corrispondenti sovvenzioni straordinarie da parte dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno 1965 anche per quanto attiene alle sovvenzioni straordinarie di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1269.

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

A partire dal 1966 l'Ente sarà assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonchè alla imposta ordinaria sulle società.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nello anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.

Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 3.

La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale, sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965.

Il Ministro per le finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964, n. 1270.

Determinazione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, numero 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 87, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1963, n. 2174, concernente la determinazione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964, i comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 7 Zone;
n. 17 Legioni;
n. 6 Nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

Il decreto presidenziale 18 novembre 1963, n. 2174, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 147. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1964.
Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Viste le Note esplicative per l'interpretazione e l'applicazione della Nomenclatura di Bruxelles redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c), della predetta Convenzione sulla nomenclatura, che sono state tradotte in italiano, raccolte in tre volumi quali Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana, e messe in applicazione con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1959, n. 30;

Visto il foglio di modificazioni n. 17 alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles redatto dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, lettera c), della predetta Convenzione sulla Nomenclatura;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

VOLUME I

Pag. 14 - *Considerazioni generali e Voci di tariffa n.ri* 04.01 e 04.02:

Sostituire le attuali Note esplicative con i testi seguenti:

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende:

I) I prodotti della latteria e del caseificio:

A) Il latte che, ai sensi di questo Capitolo, comprende:

1) il latte intero;

2) i latti dai quali sono stati separati alcuni dei loro costituenti naturali, quali il latte scremato, il latte battuto, il siero di latte. il latticello;

3) i latti addizionati di costituenti naturali del latte, quali i latti arricchiti di vitamine o di sali minerali;

4) i latti addizionati di fermenti, quali alcuni latti cagliati ed i latti fermentati (képhir, yoghourt e latti fermentati con procedimenti simili);

5) i latti cagliati (con aggiunta di acido lattico o citrico, ecc.).

B) La crema, il burro, il formaggio e i latticini.

Ne sono esclusi, invece, specialmente:

a) il lattosio (n. 17.02);

b) i prodotti provenienti dalla sostituzione nel latte di uno o più dei suoi costituenti naturali con altre sostanze (per esempio, sostituzione delle materie grasse naturali del latte con altri grassi) (specialmente n. 21.07);

c) le preparazioni alimentari contenenti latte (specialmente Sezione IV);

d) i medicamenti della voce n. 30.03;

e) la caseina (n. 35.01) e la caseina indurita (n. 39.04).

II) Le uova e il giallo d'uova.

III) Il miele naturale.

04.01 - Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.

Questa voce comprende il latte, qual è definito nelle Considerazioni generali del Capitolo e la crema, anche pastorizzati, sterilizzati, omogeneizzati o peptonizzati, esclusi il latte e la crema conservati, concentrati o zuccherati, previsti dalla voce n. 04.02. I prodotti di questa voce possono, nondimeno, essere presentati congelati.

Indipendentemente dalle addizioni previste nelle Considerazioni generali del Capitolo, i prodotti di questa voce possono contenere piccole quantità di stabilizzanti destinati a mantenere il latte nel suo stato naturale di consistenza durante il trasporto (per esempio: fosfato bisodico, citrato trisodico e cloruro di calcio), così come leggerissime quantità di agenti antiossidanti o di vitamine diverse da quelle già contenute nel latte.

04.02 - Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.

Questa voce comprende:

1) il latte e la crema, presentati in scatole metalliche ermeticamente chiuse;

2) il latte e la crema, concentrati o evaporati, allo stato liquido, pastoso o solido (in blocchi o in polvere) e il latte e la crema, zuccherati.

Alcuni latti e creme di questa voce sono addizionati di zuccheri (saccarosio, zucchero invertito, glucosio, fruttosio, destrimaltosio, ecc.), specialmente in vista della edulcorazione o della conservazione.

Indipendentemente dalle addizioni precisate nelle Considerazioni generali del Capitolo e nella Nota esplicativa della voce n. 04.01, alcuni latti di questa voce possono contenere piccole quantità di prodotti chimici necessari alla loro fabbricazione (per esempio, bicarbonato di sodio).

I latti in polvere possono essere addizionati di piccole quantità di amidi (non superiori al 10% in peso), in quanto questi amidi sono specialmente destinati a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale. I latti in polvere possono anche contenere piccole quantità di acidi (compreso il succo di limone) (latti acidificati), per ottenere, al momento della ricostituzione, a contatto dell'acqua, latti cagliati.

Pag. 86 - *Voce* 17.02; *paragrafo* A); *paragrafo* 6):

Sostituire l'attuale testo con il seguente:

6) il saccarosio che proviene da vegetali diversi dalla barbabietola o dalla canna da zucchero. Il più importante è lo zucchero di acero estratto dalla linfa di differenti varietà di aceri, fra i quali, i più degni di nota, sono l'acero zuccherino (*acer saccharum*) e l'acero nero (*acer nigrum*), che si coltivano principalmente nel Canadà. La linfa viene, in genere, concentrata e cristallizzata direttamente, onde conservare alcune sostanze che conferiscono allo zucchero d'acero un sapore caratteristico. Si trova in commercio anche sotto forma di sciroppi (*maple syrup*). Si classifica, inoltre, in questa voce il saccarosio estratto dalla linfa di alcuni altri vegetali, come il sorgo (*sorghum saccharatum*), alcuni tipi di palmizi, la betulla, nonchè alcuni frutti, come le carrube.

Pag. 88 - *Capitolo* 18; *Considerazioni generali*; *paragrafo* d):

Nuova redazione:

d) dei medicamenti della voce n. 30.03.

La teobromina, alcaloide estratto dal cacao, è compresa nella voce n. 29.42.

Pag. 90 - *Voce* 18.06:

1) *Capoverso* 5°; *penultima* ed *ultima riga*:

Invece di « 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 e 30.03 », leggere « 19.02, 19.08, 22.02 e 22.09 come pure i medicamenti della voce n. 30.03 ».

2) *Capoverso* 7°, *riga* 1ª, 2ª e 3ª:

Dopo le parole « non ne modifica la classificazione », sostituire la virgola con un punto e sopprimere la fine della frase « purchè..... n. 30.03 ».

Pag. 91 - *Capitolo* 19; *Considerazioni generali; frase* 1ª; *riga* 4ª:

Sostituire il punto finale con una virgola e aggiungere il testo seguente:

« sia ancora partendo da farine alimentari di altri Capitoli ».

Pag. 92 - *Voce* 19.02; *paragrafo* 1):

Sostituire il punto finale con una virgola ed aggiungere il testo seguente:

« purchè queste preparazioni siano a base di farine, di amidi, di fecole o di estratti di malto.

Ai sensi di questa voce, il termine « farine » copre non solo le farine e le semole comprese nel Capitolo II, ma anche le farine e le semole alimentari comprese in altri Capitoli della Nomenclatura, quali la farina di soia (n. 12.02 o 23.04), le farine dicotiledoni di semi di carrube (n. 13.03), ecc.

I termini « amidi » e « fecole », coprono, ai sensi di questa voce, gli amidi e le fecole non trasformati, così come gli amidi e le fecole pregelatinizzati o solubilizzati, esclusi i prodotti provenienti da una degradazione più spinta degli amidi e delle fecole, quale il destri-maltosio ».

Pag. 99 - *Voce* 20.07; *comma* 5°; 3ª, 4ª *e* 5ª *riga*:

Dopo le parole « ,tal quale, finemente suddivisa; », sostituire il punto e virgola con un punto e cancellare il resto della frase « alcuni.... di ribes nero, ecc.) ».

Pag. 135 - *Voce* 26.01; *paragrafo* 7); *riga* 5ª *e* 6ª:

a) Dopo le parole « ... di materie leganti » chiudere la parentesi;

b) Dopo le parole « ... magnetizzante, ecc. » sopprimere la parentesi.

Pag. 135 - *voce* 26.01:

a) *Capoverso* 8°; *riga* 1ª:

Sostituire le parole entro parentesi « (per esempio, per mezzo di soluzione) », con le seguenti: « (per esempio, per solubilizzazione) »;

b) *esclusione* b); *riga* 1ª:

Invece di « b) i sali minerali ecc. » leggere: « b) i soli minerali ecc. ».

Pag. 135 - *Voce* 26.01; *paragrafo* 9); *alinea* 2); *ultima riga*:

Dopo le parole « uranio, vanadio e zirconio » chiudere la parentesi.

Pag. 135 - *Voce* 26.01; *esclusione* e) 1); *riga* 1ª *e* 2ª:

Invece di « ... della sabbia di zirconio micronizzato destinato ad essere utilizzato ... », leggere: « ..., della sabbia di zircone micronizzata destinata ad essere utilizzata ...).

Pag. 138 - *Capitolo* 26; *allegato; lettera* c); *riga* 4ª:

Cancellare « ,di rame ».

Pag. 147 - *Voce* 27.14; *esclusioni*:

Sostituire l'attuale esclusione *b)* con le esclusioni *b)* e *c)* seguenti:

b) i naftenati e solfonaftenati idrosolubili (n. 34.02) o insolubili nell'acqua (n. 38.19, purchè non costituiscano preparazioni comprese in altre voci);

c) i solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o di etanolammine, compresi quei solfonati di petrolio che contengono una certa quantità di olio minerale (n. 34.02); gli altri solfonati di petrolio sono da classificare nella voce n. 38.19, purchè non costituiscano preparazioni comprese in altre voci.

Pag. 189 - *Voce* 28.29; *paragrafo* B) 6); *riga* 1ª *e* 2ª:

« Il fluosilicato di magnesio, il fluosilicato di alluminio, ed il fluosilicato doppio di alluminio e di zinco, servono », leggere:

« Il fluosilicato di magnesio e il fluosilicato di alluminio servono ».

Pag. 201 - *Voce* 28.37; *paragrafo* B) 4) *riga* 3ª *e* 4ª:

Cancellare:

« di ammonio e di rame, di potassio e di calcio ».

Pag. 204 - *Voce* 28.38; *paragrafo* A) 13) e); *riga* 4ª:

Cancellare tutta la riga (« Il solfato doppio ..... in agricoltura »).

Pag. 284 - *Voce* 29.35; *esclusione* a):

Nuova redazione:

a) gli eteri-ossidi interni (compresi i perossidi ciclici quali i dimeri ed i trimeri di perossidi di chetoni) e gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, ad esempio, il 1,4-diossano n. 29.08), il safrolo (n. 29.10), il piperonalio (n. 29.11), l'acido piperonilico (n. 29.16);

Pag. 294 - *Voce* 29.39:

1) *paragrafo* D):

a) dopo il punto 15), inserire il nuovo punto seguente:

16) 6-alfa, 9-alfa-difluoro-11-beta, 21-diossi-16-alfa, 17-alfa-isopropilidendiossipregna-1, 4-diene-3, 20-dione o 6-alfa, 9-alfa-difluoro-16-alfa-ossiprednisolone-16, 17-acetonide (fluorinolone acetonide);

b) il punto 16) diviene 17).

2) *paragrafo* F):

a) punto 1); *riga* 1ª *e* 3ª:

In ogni caso, invece di « ipoglicemizzante », leggere « iperglicemizzante ».

b) punto 3):

Invece di « ipoglicemico » leggere « iperglicemico ».

Pag. 303 e 304 - *Voce* 30.03; *paragrafo* A):

1) punto 2):

alla fine, dopo le parole « supporto, ecc.; » togliere il punto e virgola ed aggiungere:

« questa disposizione non riguarda gli alimenti e le bevande che contengono sostanze medicamentose »;

2) punto 3); riga 4ª:

dopo la parola « presentate », sostituire il punto e virgola con un punto e cancellare quanto segue: « tuttavia le pastiglie .... terapeutico »;

3) punto 4):

Nuova redazione:

4) le preparazioni nutritive destinate ad essere assorbite per una via diversa da quella orale;

Pag. 305 - *Voce* 30.03:

Dopo il paragrafo B) 3) e prima delle esclusioni inserire il testo seguente:

. . .

Le diverse disposizioni dei paragrafi *A)* e *B)* di cui sopra non si applicano nè agli alimenti nè alle bevande (quali: alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande toniche ed acque minerali naturali o artificiali), che seguono il regime loro proprio.

Tale è, essenzialmente, il caso delle preparazioni alimentari che non contengono altro che sostanze nutritive. Gli elementi nutritivi più importanti contenuti negli alimenti sono: i protidi (proteine o materie albuminoidi), i glucidi (idrati di carbonio), i lipidi (grassi) le vitamine e i sali minerali.

Così dicasi per gli alimenti e le bevande, addizionati di sostanze medicinali, se e in quanto queste sostanze non hanno altro scopo che quello di creare un migliore equilibrio dietetico, di aumentare il valore energetico o nutritivo del prodotto, di modificarne il sapore, pur non togliendo al prodotto il suo carattere di preparazione alimentare.

Per contro, restano classificati in questa voce, le preparazioni nelle quali le sostanze alimentari o le bevande sono semplicemente destinate a servire da supporto, da eccipiente, da legante o da edulcorante alla od alle sostanze medicamentose, specialmente al fine di facilitarne il dosaggio o l'assorbimento.

Pag. 305 - *Voce* 30.03; *esclusioni*:

1) sostituire le parole « questa voce non comprende » con le seguenti:

« oltre gli alimenti e le bevande, sono anche esclusi da questa voce: »;

2) cancellare le esclusioni *a)* e *b)*;

3) le esclusioni da *c)* ad *h)* diventano le esclusioni da *a)* ad *f)*.

Pag. 332 - *Voce* 34.02; *paragrafo* I) 1):

Nuova redazione:

I solforicinati, i solfoleati ed i solforesinati; i naftenati e solfonaftenati idrosolubili; i solfonati di petrolio (1) di metalli alcalini, di ammonio o di etanolammine, compresi i solfonati di petrolio che contengono una certa quantità di olio minerale, i prodotti della solfonazione degli alcoli grassi, degli esteri di alcoli grassi, di acidi grassi e di ammidi grasse; gli alchilsolfonati, gli alchilarilsolfonati, gli alchilsolfonati e i derivati solfonati dei benzimidazoli sostituiti e gli altri prodotti analoghi, anionattivi;

Pag. 333 - *Voce* 34.02; *esclusione* b):

Nuova redazione:

b) i naftenati e i solfonaftenati insolubili nell'acqua e i solfonati di petrolio diversi da quelli previsti al paragrafo I) 1) di cui sopra. Questi prodotti sono da classificare alla voce n. 38.19, purchè non costituiscano preparazioni comprese in altre voci.

Pag. 367 - *Voce* 38.19; *paragrafo* A) 3); *frase* 2ª:

Nuova redazione:

Tuttavia, i solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio o di etanolammine sono da classificare nella voce n. 34.02.

Pag. 374 - *Capitolo* 39; *Considerazioni generali; paragrafo* 5; *primo alinea; riga* 3ª:

Dopo la parola « ondulati », inserire le parole « anche piegati ».

VOLUME II

Pag. 475 - *Sezione* XI; *Considerazioni generali; paragrafo* I) B) 3):

Nota (1) alla Tavola sinottica per la classificazione dei « filati preparati per la vendita al minuto »; penultima riga:

Invece di « sono pertanto da comprendere » leggere « non sono, pertanto, da comprendere ».

Pag. 497 - *Voce* 54.01; *paragrafo* D) *ultimo rigo*:

Invece di « Questo procedimento costituisce ... », leggere: « Questo procedimento sostituice ... ».

Pag. 596 - *Voce* 68.06; *riga* 7ª:

Dopo la prima frase, inserire la frase seguente:

La voce comprende egualmente i prodotti simili di materia tessile non tessuta, nei quali la materia abrasiva è dispersa nella massa in maniera uniforme e fissata alle fibre tessili a mezzo di un legante.

Pag. 656 - *Vove* 71.15; *esclusione* b); *riga* 2ª:

Invece di « (Sezione XIV) », leggere « Sezione XVI) ».

Pag. 704 - *Capitolo* 75; *Considerazioni generali*:

1) *Capoverso* 2°; *riga* 3ª:

Invece di « le piriti nichelifere (solfuri complessi di nichelio, rame e ferro) », leggere:

« i solfuri complessi di nichelio di rame e di ferro (il principale minerale nichelifero è, infatti, la pentlandite) ».

2) *paragrafo* II *C*):

Nuova redazione:

C) trattamento di questi ultimi solfuri per separare il rame dal nichelio. La metallina è raffreddata in condizioni tali che dopo la frantumazione (polverizzazione), il solfuro di rame ed il solfuro di nichelio possono essere separati per flottazione;

3) *paragrafo* II *D*):

Invece di « (scoria di nichelio) », leggere « (sinter di nichelio) ».

Pag. 706 - *Voce* 75.01; *punto* 2); *comma* 3° (aggiunto con Foglio di modificazioni n. 3);

riga 1ª:

Invece di « (specialmente le scorie di nichelio) », leggere « (specialmente i sinters di nichelio) ».

VOLUME III

Pag. 764 - *Sezione* XVI; *Considerazioni generali; paragrafo* B) *f*):

Sostituire le due virgole che precedono e seguono le parole « pietre non montate » con due trattini.

Pag. 803 - *Voce* 84.18; *esclusione* a):

Nuova redazione:

a) gli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce n. 84.12 ed i deumidificatori d'aria della voce n. 84.59;

Pag. 953 - *Voce* 85.21; *paragrafo* D) *riga* 4ª:

Inserire una virgola fra la fine della parentesi e la parola « nei ».

Pag. 1029 - *Voce* 90.17; *paragrafo* I; *alinea* k):

Nuova redazione:

K. — Gli apparecchi portatili per pneumotorace, gli apparecchi per la trasfusione del sangue, le sanguisughe artificiali.

Sono, ugualmente, da classificare in questa voce i recipienti sterili, di materia plastica artificiale, ermeticamente chiusi, dai quali è stata tolta l'aria, ma che contengono una piccola quantità di anticoagulanti, muniti di un tubo di presa del sangue con ago per salasso, destinati ad essere utilizzati per il prelevamento, la conservazione e l'iniezione del sangue umano intero.

Le bottiglie di vetro specialmente costruite per la conservazione del sangue, sono, però, escluse da questa voce e sono da classificare alla voce n. 70.17.

Pag. 1041 - *Voce* 90.22; *esclusione* b); *riga* 2ª *e* 3ª:

Invece di « controllo », leggere « controlli ».

Pag. 1047 - *Voce* 90.23; *paragrafo* E); *ultimo alinea; riga* 2ª:

Invece di « a capello », leggere « a capelli ».

(9004)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Roma-Ciampino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Roma-Ciampino;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Roma-Ciampino, come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 338° - 158° - pista sussidiaria 338° - 158°;

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 2185 - pista sussidiaria mt. 1950;

Livello medio dell'aeroporto mt. 108;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 338° mt. 134 - testata a 158° mt. 101;

pista sussidiaria testata a 338° mt. 134 - testata a 158° mt. 101.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Brescia-Montechiari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Brescia-Montichiari;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Brescia-Montechiari, come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 140° - 320° - pista sussidiaria 140° - 320°;

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 2990 - pista sussidiaria metri 2990;

Livello medio dell'aeroporto mt. 103;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 140° mt. 99 - testata a 320° mt. 107;

pista sussidiaria testata a 140° mt. 99 - testata a 320° mt. 107.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Novi Ligure.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Novi Ligure;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Novi Ligure, come segue:

Direzione di atterraggio:

pista principale 357° - 177° - pista sussidiaria 357° - 177°;

Lunghezza di atterraggio:

pista principale mt. 1200 - pista sussidiaria mt. 1200;

Livello medio dell'aeroporto mt. 183;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

pista principale testata a 357° mt. 177 - testata a 177° mt. 188;

pista sussidiaria testata a 357° mt. 177 - testata a 177° mt. 188.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.

Autorizzazione alla Società Italiana Macchine Affrancatrici alla vendita e al noleggio della macchina elettrica bollatrice S.I.M.A. 64/F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 24 gennaio 1962, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1962, con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo;

Vista l'istanza in data 23 novembre 1963 della ditta S.I.M.A. - Società Italiana Macchine Affrancatrici Collettiva di Bossi Anna-Maria & C., con sede in Milano, via Rucellai n. 10;

Decreta:

E' approvato il tipo ed è concessa autorizzazione alla vendita ed al noleggio della macchina elettrica bollatrice S.I.M.A. 64/F avente le seguenti caratteristiche:

1) leve per la impostazione dei valori da L. 1 a L. 19.999 (cifre comprese fra due asterischi). Nel caso che il valore impostato sia inferiore a 5 cifre, quelle mancanti sono sostituite da asterischi;

2) totalizzatore generale con capacità fino a lire 99.999.999 - non rimettibile a zero;

3) totalizzatore parziale, rimettibile a zero con possibilità di lettura;

4) datario progressivo, con dispositivo per impedire la retrodatazione;

5) vano per la sistemazione del punzone di Stato;

6) piastra indicante la matricola della macchina e il nominativo dell'utente con clichè in forma rettangolare;

7) numeratore progressivo non rimettibile a zero stampante sia sull'atto che sulla striscia di controllo;

8) striscia di controllo riproducente la matricola della macchina, la data, il numero progressivo e l'importo delle bollature effettuate;

9) serratura per la chiusura della macchina;

10) serratura per la chiusura della macchina da parte dell'Amministrazione con sede per il sigillo di garanzia e piombo relativo;

11) dispositivo di bloccaggio della macchina al raggiungimento dell'importo di calibratura, funzionante mediante cartoncini sui quali viene stampato l'importo iniziale e finale delle bollazioni, il numero di matricola della macchina e il numero progressivo dei tagliandi introdotti;

12) blocco della macchina durante l'operazione di riscontro dei totali;

13) inchiostratore ad inchiostro speciale;

14) dispositivo per impedire la doppia bollazione per riproduzione;

15) blocco della macchina per mancanza o rottura della striscia scrivente;

16) funzionamento elettrico o a mano;

17) numeratore rimettibile a zero visivo delle operazioni di bollatura per riscontro dei moduli in macchina;

18) dispositivo di piombatura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(10227)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1964.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1963, riguardante la nomina del Collegio dei revisori dei conti, per gli esercizi finanziari 1963, 1964 e 1965;

Vista la lettera 26 ottobre 1964, n. 1411, con la quale il comune di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Collegio, il dott. Fulvio Medini, in sostituzione del rag. Ottorino Paganotto, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Fulvio Medini è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna, in sostituzione del ragioniere Ottorino Paganotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(10265)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Banca popolare di Manerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Manerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Manerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1964, il comune di Castelfidardo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.333.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10352)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1964, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.078.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10353)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1964, il comune di San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.444.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10354)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1964, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.922.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10355)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1964, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.507.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10356)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.218.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10435)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Moiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.267.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10434)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Trichiana (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10436)

Autorizzazione al comune di Milzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Milzano (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10437)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Calvatone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10438)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 912.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10439)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10440)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Crotta d'Adda (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10441)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Derovere (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000 per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10527)

Autorizzazione al presidente della Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », presso il Politecnico di Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 27526 in data 17 aprile 1964, il presidente della Fondazione « Ing. Carlo Maurilio Lerici », presso il Politecnico di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 91.220.000 (novantunmilioniduecentoventimila) disposta in suo favore dall'ing. Carlo Maurilio Lerici, quale contributo nelle spese di costruzione della nuova sede della Fondazione stessa.

(10275)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1964, n. 6387/4291, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1964, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 218, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 6.957.309 (lire seimilioninovecentocinquantasettemilatrecentonove) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Crucoli (Catanzaro), della superficie di ettari 141.46.60 nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 877, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.235.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5865/3769 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) — nella misura di L. 4.722.309.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.997.359 (lire duemilioninovecentonovantasettemilatrecentocinquantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.715.000 (lire settemilionisettecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1964.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1964, n. 6388/4292, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1964, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 219, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 5.689.533 (lire cinquemilioniseicentottantanovemilacinquecentotrentatre) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Umbriatico (Catanzaro), della superficie di ettari 126.01.90 nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 886, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.705.000, già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5868/3772 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959) — nella misura di L. 1.984.533.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.261.236 (lire unmilioneduecentosessantunomiladuecentotrentasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.240.000 (lire tremilioniduecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 maggio 1964.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1964, n. 6390/4294, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1964, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 220, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 8.130.510 (lire ottomilionicentotrentamilacinquecentodieci) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pietrapaola (Cosenza), della superficie di ettari 194.08.20 nei confronti della ditta PASSAVANTI Giandomenico fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 6.030.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6121/4025 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) — nella misura di L. 2.100.510.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.289.343 (lire unmilioneduecentottantanovemilatrecentoquarantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.385.000 (lire tremilionitrecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 20 luglio 1964.

(10162)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Banca popolare di Manerbio, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia);

Dispone:

Il comm. rag. Primo Panigoni, nato ad Isso (Bergamo) il 1° agosto 1895 è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'Amministrazione della Banca popolare di Manerbio, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), ed i signori comm. dott. Luigi Bosoni, nato a Genova il 14 novembre 1894, ragioniere Leonardo Lanzani, nato a Bagnolo Mella (Brescia) il 21 maggio 1938 e dott. Francesco Bresciani, nato a Guidizzolo (Mantova) il 12 novembre 1918 sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(10549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva e agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 208 del 26 agosto 1964.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso per esami a venti posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva e agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, piano terra, stanza n. 2, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1964, con inizio alle ore otto e trenta.

(10535)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il pubblico concorso a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello.

Con deliberazione n. 148/P.2.1.1. in data 23 novembre 1964, il sig. direttore generale delle ferrovie dello Stato, ha nominato il segretario capo Rizzo rag. Luigi, segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Venezia per il pubblico concorso a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello in sostituzione del coadiutore capo Voltolina Giancarlo impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

(10280)

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria, relativa al Compartimento di Trieste, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 21, parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 novembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1962, n. 192 che approva la graduatoria del Compartimento di Trieste, relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(10374)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.